

REGOLAMENTO IVASS N. 45 del 4 AGOSTO 2020 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REQUISITI DI GOVERNO E CONTROLLO DEI PRODOTTI ASSICURATIVI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE - E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

Relazione

1. Il quadro normativo europeo e nazionale.

La disciplina dei requisiti di governo e controllo del prodotto applicabile alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi deriva da fonti europee direttamente applicabili e dalla normativa nazionale recentemente oggetto di revisione in occasione dell'attuazione della IDD.

A livello europeo, il Regolamento Delegato (UE) 2017/2358 della Commissione del 21 settembre 2017 (di seguito "Regolamento Delegato POG") integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi, disciplinando, nello specifico:

- il processo di approvazione del prodotto dei soggetti che realizzano prodotti assicurativi, con particolare riferimento all'individuazione del mercato di riferimento, al test del prodotto, all'attività di monitoraggio e revisione del prodotto e al correlato rapporto con i canali di distribuzione;
- i meccanismi di distribuzione del prodotto e l'informativa che il distributore è chiamato a rendere al soggetto che realizza prodotti assicurativi in relazione all'attività di distribuzione svolta.

Il quadro normativo europeo direttamente applicabile è completato - a livello nazionale - da quanto previsto dal nuovo articolo 30-decies del CAP, introdotto dal decreto legislativo n. 68 del 2018 di recepimento della IDD, il quale, in particolare, impone alle imprese di assicurazione e agli intermediari che realizzano prodotti assicurativi di:

- elaborare e attuare un processo di approvazione per ciascun prodotto assicurativo e per ogni modifica significativa di un prodotto assicurativo esistente, prima che sia commercializzato o distribuito ai clienti;
- individuare, per ciascun prodotto, un mercato di riferimento, definizione che raccoglie le categorie di clienti cui il prodotto è destinato (c.d. mercato di riferimento positivo);
- Individuare, per ciascun prodotto, le categorie di clienti ai quali il prodotto non può essere distribuito (c.d. mercato di riferimento negativo);
- adottare ogni ragionevole misura per assicurare che il prodotto assicurativo sia distribuito al mercato di riferimento individuato;
- trasmettere ai distributori di prodotti assicurativi tutte le informazioni rilevanti sul prodotto assicurativo e sul processo di approvazione del prodotto, compreso il relativo mercato di riferimento individuato.

Il predetto articolo 30-decies del CAP attribuisce all'IVASS, sentita la Consob, il potere di adottare disposizioni attuative della normativa primaria, in modo da garantire uniformità alla disciplina applicabile alla vendita dei prodotti d'investimento assicurativo a prescindere dal canale distributivo e di assicurare la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza, ai sensi ed in coerenza con quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 2 ottobre 2017, n. 163 (Legge di delegazione europea 2016/2017).

L'articolo 121-bis del CAP stabilisce, inoltre, che i distributori di prodotti assicurativi non realizzati in proprio adottino opportune disposizioni per ottenere dai soggetti di cui all'articolo 30-decies, comma 1, le informazioni di cui all'articolo 30-decies, comma 5, e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto assicurativo.

2. Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi.

L'intervento regolamentare completa la disciplina normativa in materia di requisiti di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi prevista dal Regolamento Delegato POG e dal CAP e dà attuazione, in particolare, agli articoli 30-decies, comma 7, e 121-bis, comma 2, del CAP.

In linea con l'impianto normativo primario e in coerenza con quanto previsto dal Regolamento Delegato POG, il testo regolamentare:

- disciplina il processo di approvazione dei prodotti assicurativi, individuando - nel rispetto del principio di proporzionalità - precisi obblighi in capo al produttore, chiamato, in particolare, a identificare con sufficiente grado di dettaglio, il mercato di riferimento di un prodotto assicurativo e le categorie di soggetti ai quali il prodotto non può essere distribuito, adottando le misure idonee per assicurare che il prodotto assicurativo sia distribuito al mercato di riferimento individuato;
- disciplina l'attività di distribuzione dei prodotti assicurativi, graduando - in applicazione del principio di proporzionalità - gli obblighi in capo agli intermediari iscritti alle diverse sezioni del RUI coinvolti nell'attività distributiva;
- prevede disposizioni specifiche per i processi di approvazione e distribuzione del prodotto aventi ad oggetto i prodotti di investimento assicurativi.

In dettaglio, il regolamento:

a. individua i **compiti e le responsabilità degli organi sociali** coinvolti nel processo di approvazione e di distribuzione dei prodotti assicurativi:

- i. viene disciplinato il ruolo dell'organo amministrativo del produttore e dell'intermediario distributore iscritto nella sezione D del RUI. In coerenza con quanto previsto dalle disposizioni del CAP in materia di governo societario dell'impresa di assicurazione e ad integrazione del Regolamento Delegato POG, si accentra in capo all'organo amministrativo dell'impresa di assicurazione produttrice la responsabilità ultima dell'osservanza delle norme sul processo di approvazione dei prodotti assicurativi, investendolo del compito di approvare una specifica politica di governo e controllo dei prodotti assicurativi - in linea con le disposizioni IVASS in materia di sistema di governo societario (Reg. 38/2018).

Quando l'analisi globale dell'attività dell'intermediario mostra che lo stesso svolga un ruolo decisionale nella progettazione e nello sviluppo di un prodotto assicurativo per il mercato - fattispecie prevista dall'articolo 3 del Regolamento Delegato POG - la responsabilità del processo di approvazione dei prodotti assicurativi viene incardinata in capo all'organo amministrativo (o il corrispondente organo) dell'intermediario produttore "di fatto", il quale è tenuto ad applicare la politica di governo e controllo dei prodotti assicurativi dell'impresa di assicurazione "produttrice".

Specularmente, per i soli intermediari distributori iscritti nella sezione D del RUI, è stato disciplinato il ruolo dell'organo amministrativo in merito all'osservanza delle norme sui meccanismi di distribuzione e sulla definizione del mercato di riferimento effettivo;

- ii. sono altresì individuati i compiti della funzione di verifica della conformità alle norme del produttore e dell'intermediario distributore iscritto nella sezione D del RUI. La funzione di verifica della conformità alle norme dell'impresa di assicurazione produttrice viene investita del compito di:
- a) monitorare lo sviluppo e la revisione periodica delle procedure e delle misure di governo di prodotti assicurativi, al fine di individuare i rischi di mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente;
 - b) dare contezza, nell'ambito della relazione di cui all'articolo 30 del Regolamento IVASS n. 38 del 2018, degli elementi relativi alle verifiche e alle analisi effettuate sulla corretta definizione e sull'efficacia di tutte le fasi della procedura di approvazione e revisione di ciascun prodotto, incluse le informazioni sui prodotti assicurativi realizzati e sulla strategia di distribuzione, evidenziando eventuali criticità rispetto ai rischi di inadempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente. Le evidenze emerse dalle verifiche riportate nella relazione annuale, laddove funzionali al corretto controllo della distribuzione con specifico riferimento ai requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi applicabili ai distributori, sono riportate anche all'interno della relazione sulla distribuzione redatta annualmente dalla stessa funzione di verifica della conformità alle norme ai sensi dell'articolo 46, comma 4, del Regolamento IVASS n. 40 del 2018 - come modificato dal provvedimento di modifica adottato contestualmente al presente regolamento.

Qualora un intermediario sia produttore "di fatto", la sua funzione di verifica di conformità alle norme monitora lo sviluppo e la revisione periodica delle procedure di governo dei prodotti assicurativi al fine di individuare i rischi di mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente. Inoltre, fornisce all'impresa di assicurazione gli elementi necessari a redigere, con specifico riferimento alla procedura di approvazione e revisione di ciascun prodotto, la relazione di cui all'articolo 30 del Regolamento IVASS n. 38 del 2018.

Specularmente, la funzione di controllo della conformità alle norme degli intermediari distributori iscritti nella sezione D del RUI viene investita del compito di monitorare lo sviluppo e la revisione periodica delle procedure e delle misure adottate per la distribuzione dei prodotti assicurativi, nonché dell'obbligo di redigere una relazione

annuale sulle verifiche effettuate in ordine alla corretta definizione dei meccanismi di distribuzione, del mercato di riferimento effettivo e della strategia di distribuzione.

b. individua **le regole e gli elementi di cui tener conto ai fini dell'individuazione del mercato di riferimento e del mercato di riferimento negativo.**

Il produttore viene chiamato a individuare con sufficiente livello di dettaglio il mercato di riferimento di un prodotto assicurativo e a identificare il correlato target negativo nonché a verificare che:

- i. la distribuzione dei prodotti assicurativi sia svolta all'interno del mercato di riferimento;
- ii. l'eventuale distribuzione a clienti che non rientrano nel mercato di riferimento individuato sia realizzata a condizione che il cliente non appartenga al mercato di riferimento negativo e il prodotto corrisponda alle sue richieste ed esigenze assicurative e, salvo per la vendita dei prodotti d'investimento assicurativi non complessi di cui all'articolo 16 del Regolamento (UE) 2017/2359 (ovvero i prodotti IBIPs di ramo I con garanzia di restituzione del capitale), sulla base della consulenza fornita prima della conclusione del contratto, sia adeguato.

Sono inoltre identificati gli elementi che il produttore è chiamato a valorizzare nell'attività di testing del prodotto, precedente alla sua distribuzione, ed è disciplinato il processo di monitoraggio dei prodotti assicurativi, individuando - nello specifico - gli elementi cruciali che possono incidere sul rischio potenziale o sulle aspettative di rendimento del prodotto d'investimento assicurativo, nonché le misure che possono essere adottate dal produttore ad esito dell'attività di monitoraggio.

c. definisce i **flussi informativi** tra le imprese di assicurazione produttrici e i distributori prevedendo che tramite accordo, da sottoscrivere obbligatoriamente e soggetto a revisione periodica:

- i. le imprese di assicurazione produttrici e i distributori identifichino - la direzione, il contenuto, la periodicità e le modalità di scambio delle informazioni relative allo svolgimento delle rispettive attività e necessarie per adempiere ai rispettivi obblighi;
- ii. i distributori acquisiscano dai produttori le informazioni necessarie per comprendere e conoscere adeguatamente i prodotti che intendono distribuire e per definire il mercato di riferimento effettivo.

La sottoscrizione dell'accordo è obbligatoria al fine di garantire un corretto processo di realizzazione del prodotto a tutela dei clienti.

d. disciplina i **meccanismi di distribuzione dei prodotti assicurativi**, i quali:

- i. in coerenza con quanto previsto dall'articolo 30-decies del CAP – non devono consentire di distribuire il prodotto ai clienti rientranti nel mercato di riferimento negativo individuato dal produttore;
- ii. possono consentire di distribuire prodotti assicurativi a clienti che non rientrano nel mercato di riferimento individuato dal produttore, purché i clienti non appartengano al mercato di riferimento negativo e tali prodotti corrispondano alle loro richieste ed esigenze assicurative e, salvo per la vendita dei prodotti d'investimento assicurativi non complessi di cui all'articolo 16 del Regolamento (UE) 2017/2359 (ovvero i prodotti IBIPs di ramo I con garanzia di restituzione del capitale), sulla base della consulenza fornita prima della conclusione del contratto, siano adeguati.

Gli intermediari sono altresì chiamati ad individuare con riferimento a tutti i prodotti un mercato di riferimento effettivo nonché le ulteriori categorie di clienti a cui il prodotto non può essere distribuito (c.d. mercato di riferimento negativo effettivo); essi sono una specificazione del mercato di riferimento e un ampliamento del target negativo individuati dal produttore e possono coincidere con gli stessi.

- e. prescrive specifici **obblighi di controllo** in capo all'unità o struttura responsabile della distribuzione assicurativa per i distributori di prodotti assicurativi iscritti nelle sezioni A, B ed F del RUI e disciplina i **rapporti di libera collaborazione tra gli intermediari** coinvolti nell'attività di distribuzione di prodotti assicurativi al fine di assicurare il pieno rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento.

3. Struttura del regolamento

Il regolamento si compone di **17 articoli**, suddivisi in quattro Capi, e da **1 allegato**. Si riporta di seguito una sintesi delle diverse disposizioni.

Il **Capo I** contiene le disposizioni generali del testo regolamentare. Dopo la specificazione delle fonti normative di riferimento (**art. 1**) e delle definizioni (**art. 2**), viene precisato l'ambito di applicazione del regolamento, i cui Capi II e III si applicano a tutte le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana nonché alle sedi secondarie nel territorio della Repubblica italiana di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo. Il Capo II è applicato anche agli intermediari che realizzano prodotti assicurativi ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento Delegato POG; l'applicazione dell'articolo 10 (contenuto nel Capo II) e del Capo III riguarda anche tutti gli intermediari assicurativi iscritti nel registro di cui all'articolo 109 del CAP e gli intermediari con residenza o sede legale in un altro Stato membro dell'Unione Europea che siano iscritti nell'elenco annesso al registro di cui all'articolo 116-*quinques* del CAP, fatti salvi gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lett. d), del CAP per quanto riguarda la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi. Viene altresì previsto che, ferma restando la responsabilità del singolo produttore sul governo e controllo dei prodotti assicurativi, quando le imprese di assicurazione produttrici appartengono a un gruppo, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 4 del Regolamento si applicano in modo proporzionato a livello di ultima società controllante italiana, secondo quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 38 del 2018. A tal fine, l'ultima società controllante redige un'apposita politica recante le modalità di coordinamento dei processi di approvazione dei prodotti assicurativi dei produttori appartenenti al gruppo. È infine previsto che i produttori e gli intermediari rispettino gli obblighi regolamentari in modo appropriato e proporzionato, tenendo conto del livello di complessità di ogni prodotto assicurativo e del correlato mercato di riferimento (**art. 3**).

Il **Capo II** ha ad oggetto i requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi applicabili ai produttori. Sono indicati i principi generali relativi al processo di approvazione per ciascun prodotto assicurativo e per ogni modifica significativa di un prodotto assicurativo esistente, con il richiamo dell'articolo 30-*decies* del CAP e delle disposizioni del Regolamento Delegato POG (**art. 4**).

È definito il ruolo dell'organo amministrativo e della funzione di verifica della conformità alle norme del produttore. Nello specifico, viene posta in capo all'organo amministrativo

dell'impresa di assicurazione produttrice la responsabilità ultima dell'osservanza delle norme sul processo di approvazione dei prodotti assicurativi, nonché l'obbligo di approvare e di rivedere, almeno annualmente, la correlata politica di governo e controllo dei prodotti (definita nell'Allegato 1). Quando l'analisi dell'attività dell'intermediario mostra che lo stesso svolga un ruolo decisionale nella progettazione e nello sviluppo di un prodotto assicurativo - fattispecie prevista dall'articolo 3 del Regolamento Delegato POG e riportata nell'articolo 2, comma 1, lett. h), punto ii), del Regolamento - la responsabilità del processo di approvazione dei prodotti assicurativi viene incardinata anche in capo all'organo amministrativo (o il corrispondente organo) dell'intermediario produttore, il quale è tenuto ad applicare la politica di governo e controllo dei prodotti assicurativi che l'organo amministrativo dell'impresa di assicurazione produttrice deve approvare ai sensi del presente schema di regolamento.

Viene altresì attribuita alla funzione di verifica della conformità alle norme dell'impresa di assicurazione produttrice il compito di monitorare lo sviluppo e la revisione periodica delle procedure e delle misure di governo dei prodotti assicurativi. La relazione annuale della funzione di verifica della conformità alle norme dell'impresa di assicurazione produttrice (già prevista dall'articolo 30 del Regolamento IVASS n. 38 del 2018) contiene gli elementi relativi alle verifiche e alle analisi effettuate sulla corretta definizione e sull'efficacia di tutte le fasi della procedura di approvazione e revisione di ciascun prodotto. Tali elementi devono anche essere riportati nella relazione sulla distribuzione di cui all'articolo 46, comma 4, del Regolamento IVASS n. 40 del 2018 laddove funzionali al corretto controllo della rete distributiva. Nell'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 1, lett. h), punto ii), del Regolamento, l'intermediario produttore monitora lo sviluppo e la revisione periodica delle procedure di governo dei prodotti assicurativi al fine di individuare i rischi di mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente e fornisce all'impresa di assicurazione gli elementi necessari a redigere, con specifico riferimento alla procedura di approvazione e revisione di ciascun prodotto, la relazione di cui all'articolo 30 del Regolamento IVASS n. 38 del 2018 (**art. 5**).

Sono indicati gli elementi di cui le imprese di assicurazione devono tener conto ai fini della definizione del mercato di riferimento, anche con specifico riguardo ai prodotti d'investimento assicurativi e, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 30-*decies*, comma 4, del CAP, viene disciplinato l'obbligo di individuare i gruppi di clienti a cui il prodotto non può essere distribuito (c.d. mercato di riferimento negativo). È altresì previsto l'obbligo del produttore di verificare che la distribuzione dei prodotti assicurativi sia svolta in coerenza con il mercato di riferimento da questi individuato e che l'eventuale distribuzione a clienti al di fuori di tale mercato sia realizzata a condizione che il cliente non appartenga al mercato di riferimento negativo e il prodotto corrisponda alle sue richieste ed esigenze assicurative e, salvo per la vendita dei prodotti d'investimento assicurativi non complessi di cui all'articolo 16 del Regolamento (UE) 2017/2359, ovvero i prodotti IBIPs di ramo I con garanzia di restituzione del capitale, sulla base della consulenza fornita prima della conclusione del contratto, sia adeguato (**art. 6**). Viene disciplinato il processo di approvazione del prodotto, individuando gli elementi da valorizzare ai fini della realizzazione del prodotto assicurativo (**art. 7**) e sono enucleati gli elementi da esaminare nell'attività di *testing* del prodotto, anche con specifico riguardo ai prodotti d'investimento assicurativi (**art. 8**). È disciplinato il processo di monitoraggio dei prodotti assicurativi, individuando - nello specifico - gli elementi cruciali che possono incidere sul rischio potenziale o sulle aspettative di rendimento del prodotto d'investimento assicurativo, e sono identificate le eventuali misure da adottare ad esito dell'attività di monitoraggio (**art. 9**).

Infine, sono disciplinati i flussi informativi tra le imprese di assicurazione produttrici e i distributori, ponendo in capo ad essi l'obbligo di identificare - tramite accordo scritto e soggetto a revisione periodica - il contenuto, la periodicità e le modalità di scambio delle informazioni relative allo svolgimento delle rispettive attività e necessarie per adempiere ai rispettivi obblighi. Nell'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 1, lett. h), punto ii), del Regolamento, l'identificazione dei flussi informativi è effettuata dall'impresa di assicurazione congiuntamente con l'intermediario produttore di fatto (**art. 10**).

Il **Capo III** contiene le disposizioni concernenti i requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi applicabili ai distributori, che - in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3 del regolamento - si applicano a tutti gli intermediari assicurativi, per quanto concerne i prodotti assicurativi danni e i prodotti assicurativi vita che non rientrano nella definizione di IBIPs (c.d. prodotti vita di puro rischio), e ai soli agenti e *broker*, con specifico riferimento alla distribuzione dei prodotti d'investimento assicurativi.

Nello specifico, sono disciplinati i meccanismi di distribuzione, che: a) non consentono di distribuire il prodotto ai clienti rientranti nel mercato di riferimento negativo individuato dal produttore; b) fatto salvo che per i prodotti d'investimento assicurativi non complessi di cui all'articolo 16 del Regolamento (UE) 2017/2359, possono consentire di distribuire prodotti assicurativi a clienti che non rientrano nel mercato di riferimento individuato dal produttore purché tali prodotti corrispondano alle loro richieste ed esigenze assicurative e, sulla base della consulenza fornita prima della conclusione del contratto, siano adeguati; c) possono consentire di distribuire prodotti d'investimento assicurativi non complessi di cui all'articolo 16 del Regolamento (UE) 2017/2359 a clienti che non rientrano nel mercato di riferimento individuato dal produttore, purché i clienti non appartengano al mercato di riferimento negativo e tali prodotti corrispondano alle richieste e alle esigenze assicurative di quei clienti e siano adeguati o appropriati. Nel caso sub b) e c), il distributore è tenuto a comunicare al produttore di aver distribuito il prodotto assicurativo al di fuori del mercato di riferimento da quest'ultimo individuato. Nel caso di intermediari che distribuiscono prodotti commercializzati da imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato membro operanti in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica italiana, il regolamento prevede, inoltre, che vengano adottati tutti i presidi necessari per garantire che i prodotti assicurativi siano distribuiti in conformità al Regolamento, siano conformi alle norme europee ed italiane e rispondano alle esigenze, alle caratteristiche e agli obiettivi del mercato di riferimento effettivo individuato dal produttore (**art. 11**).

È altresì previsto che gli intermediari, anche in caso di collaborazione orizzontale, individuino un mercato di riferimento effettivo nonché le ulteriori categorie di clienti a cui il prodotto non può essere distribuito (c.d. mercato di riferimento negativo effettivo), i quali sono una specificazione del mercato di riferimento e una estensione del mercato di riferimento negativo individuati dal produttore e possono coincidere con gli stessi. Il mercato di riferimento effettivo e il mercato di riferimento negativo effettivo sono comunicati all'impresa di assicurazione prima della distribuzione di un prodotto assicurativo e sono sottoposti alle verifiche di coerenza svolte dal produttore ai sensi dell'articolo 6 (**art. 12**). È previsto che nell'ambito dell'accordo relativo all'identificazione dei flussi informativi di cui all'articolo 10 i distributori acquisiscano le informazioni necessarie per comprendere e conoscere adeguatamente i prodotti che intendono distribuire (**art. 13**).

Viene definito il ruolo dell'organo amministrativo e della funzione di controllo di conformità alle norme degli intermediari iscritti nella sezione D del RUI. Nello specifico, l'organo amministrativo ha la responsabilità ultima dell'osservanza delle norme sui meccanismi di

distribuzione e sulla definizione del mercato di riferimento effettivo e approva il documento scritto sui meccanismi di distribuzione di cui all'articolo 10 del Regolamento Delegato POG, mentre la funzione di controllo di conformità alle norme monitora lo sviluppo e la revisione periodica delle procedure e delle misure adottate per la distribuzione dei prodotti assicurativi. Gli intermediari iscritti nella sezione D del RUI, inoltre, garantiscono che il personale sia in possesso delle competenze necessarie per comprendere le caratteristiche e i rischi dei prodotti assicurativi che intendono distribuire, nonché le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi del mercato di riferimento (**art. 14**).

Sono individuati specifici sistemi di controllo interno in capo agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e F del RUI (**art. 15**) e sono disciplinati i rapporti di collaborazione verticale tra gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del RUI e gli iscritti nella sezione E del RUI nonché i rapporti e le responsabilità derivanti dall'attività di collaborazione orizzontale tra gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del RUI, al fine di assicurare il pieno rispetto di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento. (**art. 16**).

Il **Capo IV** disciplina la pubblicazione e l'entrata in vigore del regolamento (**art. 17**).

L'**Allegato 1** al Regolamento reca gli elementi della politica di governo e controllo dei prodotti assicurativi, che l'organo amministrativo delle imprese di assicurazione approva ai sensi dell'articolo 5 del testo regolamentare.

ANALISI PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (c.d. AIR FINALE)

Sulla base delle disposizioni del Regolamento IVASS n. 3/2013 in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS, in particolare degli articoli 5, 7 e tenuto conto del principio di trasparenza e proporzionalità che anima il processo regolamentare dell'Istituto, è stata effettuata l'analisi dell'impatto della regolamentazione in argomento nell'ambito della quale sono state esaminate diverse opzioni normative al fine di formulare soluzioni che rendano efficace l'atto stesso.

Nel presente documento, si rappresentano i risultati conclusivi dell'analisi di impatto, comprendente le ulteriori valutazioni riconducibili alla fase di pubblica consultazione, con particolare riferimento alle proposte e commenti ricevuti.

1. Scenario di riferimento

La disciplina dei requisiti di governo e controllo del prodotto applicabili alle imprese di assicurazione e agli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti è il risultato di un articolato sistema di fonti europee direttamente applicabili e di una normativa nazionale recentemente oggetto di revisione in occasione dell'attuazione della direttiva IDD.

A livello europeo, il Regolamento Delegato POG per quanto riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e distributori di prodotti assicurativi.

Il quadro normativo europeo direttamente applicabile è completato - a livello nazionale - da quanto previsto dal nuovo articolo 30-decies del Codice delle Assicurazioni Private, inserito nel CAP nell'ambito del decreto legislativo n. 68 del 2018 di recepimento della direttiva IDD.

Il predetto art. 30-decies del CAP attribuisce all'IVASS, sentita la Consob, il potere regolamentare di adottare le disposizioni attuative ed integrative della normativa primaria ivi prevista, in modo da garantire uniformità alla disciplina applicabile alla vendita dei prodotti d'investimento assicurativo a prescindere dal canale distributivo e di assicurare la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza sui prodotti d'investimento assicurativi, ai sensi ed in coerenza con quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 2 ottobre 2017, n. 163.

In coerenza con quanto previsto dall'articolo 30-decies, l'articolo 121-bis del CAP stabilisce che i distributori di prodotti assicurativi non realizzati in proprio adottano opportune disposizioni per ottenere dai soggetti di cui all'articolo 30-decies, comma 1, le informazioni di cui all'articolo 30-decies, comma 5, e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto assicurativo.

Sul Provvedimento è stato richiesto e ottenuto parere favorevole della Consob.

2. Potenziali destinatari

L'intervento normativo oggetto della presente valutazione d'impatto è destinato:

- a) alle imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana;
- b) alle sedi secondarie nel territorio della Repubblica Italiana di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo;
- c) con specifico riferimento al Capo II del testo regolamentare, agli intermediari assicurativi iscritti nel registro di cui all'articolo 109 del Codice che realizzano prodotti assicurativi ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) 2017/2358;
- d) con specifico riferimento all'articolo 10 e al Capo III del testo regolamentare, agli intermediari assicurativi iscritti nel Registro di cui all'articolo 109 del CAP e agli intermediari con residenza o sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea che siano iscritti nell'Elenco annesso al Registro di cui all'articolo 116-quinques del CAP, fatti salvi gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d) del CAP per quanto riguarda la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi, ai quali si applicano i requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi applicabili ai distributori previsti dal Regolamento Intermediari Consob.

Ferma restando la responsabilità del singolo produttore sul governo e controllo dei prodotti assicurativi, quando i soggetti di cui alle predette lettere a) e b), appartengono a un gruppo, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 4 si applicano in modo proporzionato a livello di ultima società controllante italiana, secondo quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 38 del 2018.

3. Obiettivi

L'intervento regolamentare viene realizzato con l'obiettivo di completare la disciplina normativa in materia di requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e distributori di prodotti assicurativi e di adottare le disposizioni attuative della normativa primaria, in modo da garantire uniformità alla disciplina applicabile alla vendita dei prodotti d'investimento assicurativo a prescindere dal canale distributivo e di assicurare la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza sui prodotti d'investimento assicurativi, e di salvaguardare gli interessi dei consumatori finali.

4. Elaborazione delle opzioni ritenute percorribili

Nell'ambito del processo di AIR sono state valutate le possibili opzioni percorribili nello sviluppo della disciplina regolamentare in oggetto.

Tenuto conto della peculiarità della materia, le valutazioni delle opzioni regolamentari percorribili sono state di carattere qualitativo e hanno riguardato le tematiche oggetto di particolare discussione.

Nel caso in cui le informazioni non sono state ritenute complete, in quanto ad esempio le fonti potevano far emergere solo un aspetto parziale del fenomeno nel suo complesso, si è ritenuto di non considerarle in quanto non attendibili o comunque foriere di possibili effetti distorsivi. L'analisi ha portato quindi verso opzioni ritenute più prudenti per il raggiungimento degli obiettivi proposti.

Le opzioni regolamentari considerate coprono le seguenti tematiche:

1. ruolo e i compiti della funzione di verifica della conformità alle norme;
2. formalizzazione dei flussi informativi tra i produttori e i distributori;
3. l'individuazione di precisi obblighi di controllo interno in capo al distributore;
4. l'obbligo di individuazione del mercato di riferimento effettivo e del mercato di riferimento effettivo negativo in capo agli intermediari.

5. Valutazione delle opzioni (impatti positivi e negativi) e individuazione dell'opzione preferita

Con riferimento alle decisioni regolamentari principali elaborate e valutate, sono di seguito indicate le alternative regolamentari ritenute percorribili. Ne sono quindi illustrati i principali aspetti positivi e le criticità, analizzati in modo da motivare adeguatamente la scelta da ultimo individuata, operata tenendo conto del principio di proporzionalità, del contenimento di costi evitabili, della tutela del consumatore, dell'efficacia dell'azione di vigilanza e delle osservazioni formulate in occasione della pubblica consultazione.

5.a. Ruolo e i compiti della funzione di verifica della conformità alle norme

<i>Opzione regolamentare</i>	<i>Principali aspetti positivi</i>	<i>Principali criticità</i>
<p>a) rafforzare il ruolo della funzione di verifica della conformità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prevedendo compiti attivi di analisi della conformità ai requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi e individuazione delle criticità riscontrate; - adeguata reportistica interna che integra la relazione di cui all'articolo 30 del Regolamento IVASS n. 38 del 2018. 	<ul style="list-style-type: none"> - rafforzamento dei presidi di controllo interno e di verifica della conformità alla disciplina in materia di distribuzione assicurativa nonché impiego di una funzione di controllo già esistente con requisiti adeguati (contenimento dei costi organizzativi) - maggiore efficacia ed efficienza dell'azione di vigilanza; - coordinamento tra le verifiche POG con quelle già previste per la funzione di compliance e 	<ul style="list-style-type: none"> - compiti aggiuntivi per le imprese di assicurazione; - limitazione delle scelte gestionali dell'impresa di assicurazione; - incremento di informazioni di governance relative anche agli aspetti più specifici che riguardano la POG; - nuove competenze richieste in materia di distribuzione assicurativa.

	<i>contenute nella relativa relazione;</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>razionalizzazione e coordinamento della verifica di compliance con norme e i processi interni.</i> 	
b) lasciare all'autonomia organizzativa dell'impresa la decisione sulle modalità di verifica del rispetto degli obblighi POG.	<ul style="list-style-type: none"> - <i>attribuzione di una maggior autonomia per l'effettuazione delle verifiche;</i> - <i>competenze specifiche richieste;</i> - <i>informativa specifica sulla POG rispetto alla relazione da quella relazione prevista dall'art. 30 del Reg. n.38/2018.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>minore efficacia dell'azione di vigilanza;</i> - <i>minore razionalizzazione dei controlli;</i> - <i>rischio di mancata individuazione dei profili di violazione delle norme POG;</i> - <i>rischio di mancata disinformazione a livello di organo amministrativo.</i>

È stata preferita l'opzione a), prevedendo in capo alla funzione di *compliance* specifici compiti di monitoraggio e di segnalazione sulle analisi effettuate sulla corretta definizione delle norme e dei processi interni sulla POG i cui risultati devono essere descritti nella relazione di cui all'articolo 30, del Regolamento IVASS n. 38 del 2018, con riferimento a tutte le fasi della procedura di approvazione e revisione di ciascun prodotto, incluse le informazioni sui prodotti assicurativi realizzati e sulla strategia di distribuzione, evidenziando eventuali criticità.

In tal modo l'IVASS ha inteso anche valorizzare un obbligo già presente nel Regolamento IVASS n. 38 del 2018, che disciplina gli obiettivi e i compiti della funzione di verifica della conformità alle norme e la relativa relazione, coordinandolo con i nuovi compiti in materia di POG.

5.b. Formalizzazione dei flussi informativi tra produttori e i distributori

<i>Opzione regolamentare</i>	<i>Principali aspetti positivi</i>	<i>Principali criticità</i>
a) obbligo di formalizzazione dei flussi informativi tramite accordo	<ul style="list-style-type: none"> - <i>agevolazione della raccolta di informazioni necessarie per adempiere alle richieste provenienti dalle Autorità di</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>introduzione di nuovi oneri per l'impresa di assicurazione produttrice e per l'intermediario al fine di predisporre un nuovo documento</i>

	<p><i>vigilanza competenti;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>maggior trasparenza;</i> - <i>aumento del coordinamento tra i due operatori (produttore e distributore);</i> - <i>informazione più completa che include anche i flussi informativi già previsti dal Regolamento Delegato POG;</i> - <i>funzionalità ai fini del pieno rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento Delegato POG e dal presente Regolamento;</i> - <i>agevolazione dell'attività di vigilanza.</i> 	<p><i>soggetto a revisione periodica.</i></p>
<p>b) non disciplinare gli obblighi di flussi informativi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>nessun onere aggiuntivo rispetto a quelli previsti dal Regolamento Delegato POG;</i> - <i>autonomia informativa di imprese e intermediari.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>mancata garanzia di una adeguata formalizzazione del dialogo tra impresa di assicurazione produttrice e distributori;</i> - <i>mancata garanzia di un controllo da parte del produttore dell'attività di distribuzione;</i> - <i>maggiori difficoltà per l'attività di vigilanza.</i>

È stata preferita l'opzione a), stabilendo l'obbligo di formalizzazione dei flussi informativi tra produttori e distributori. Tale scelta regolamentare è stata ritenuta più idonea ai fini del

raggiungimento degli obiettivi del presente Regolamento e coerente con gli obblighi previsti dal Regolamento Delegato POG.

Tale scelta assicura, infatti, maggiore coordinamento tra produttore e distributore. Il produttore può in tal modo guidare il distributore nella conoscenza dei prodotti, facendo sì che la distribuzione sia rivolta ai clienti appartenenti al proprio mercato di riferimento. Il distributore, allo stesso tempo, raccoglie dal produttore le informazioni necessarie per conoscere adeguatamente i prodotti che intende distribuire, elaborare una correlata strategia di distribuzione e identificare il proprio mercato di riferimento effettivo.

5.c. Individuazione di precisi obblighi di controllo interno in capo al distributore

<i>Opzione regolamentare</i>	<i>Principali aspetti positivi</i>	<i>Principali criticità</i>
<p>a) <i>non prevedere nessun presidio di controllo interno in capo ai distributori.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>nessun onere aggiuntivo previsto in capo al distributore rispetto a quelli previsti dal Regolamento Delegato POG.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>minore responsabilizzazione degli intermediari nella definizione di adeguate procedure interne volte ad assicurare i controlli interni relativamente al rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento Delegato POG e dal presente Regolamento.</i>
<p>b) <i>prevedere dei presidi di controllo interno solo in capo agli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lett. d) del CAP, attribuendo:</i></p> <p>1) <i>all'organo amministrativo la responsabilità ultima dell'osservanza delle norme sui meccanismi di distribuzione e sulla definizione del mercato effettivo;</i></p> <p>2) <i>alla funzione di verifica della conformità alle norme, o ad altra funzione equivalente, il compito di monitorare lo sviluppo e la revisione periodica delle procedure e delle misure adottate per la distribuzione dei prodotti assicurativi, nonché l'obbligo di</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>delimitazione soggettiva dei distributori in capo ai quali porre gli obblighi di controllo interno, in coerenza con il principio di proporzionalità;</i> - <i>responsabilizzazione degli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lett. d) del CAP nelle attività di verifica del rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento Delegato POG e dal presente Regolamento;</i> - <i>coordinamento con la normativa MIFID II che prevede in capo alle banche analoghi controlli interni per la valutazione della POG dei prodotti finanziari;</i> - <i>maggiore efficacia dei controlli di vigilanza per</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>imposizione di ulteriori obblighi non previsti dalla normativa IDD;</i> - <i>minore responsabilizzazione degli intermediari iscritti nelle altre sezioni del RUI;</i> - <i>disallineamento tra le disposizioni applicabili agli intermediari.</i>

<i>redigere una relazione annuale sulle verifiche effettuate.</i>	<i>gli intermediari iscritti nella sezione D.</i>	
c) <i>estendere a tutti i distributori i presidi di controllo interno previsti dall'opzione b).</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>applicazione uniforme a tutti di distributori dei presidi di controllo interno e responsabilizzazione di tutti i distributori nell'osservanza delle norme sui meccanismi di distribuzione;</i> - <i>responsabilizzazione degli intermediari nelle attività di verifica del rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento Delegato POG e dal presente Regolamento;</i> - <i>maggiore efficacia dei controlli di vigilanza.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>imposizione di ulteriori obblighi non previsti dalla normativa IDD;</i> - <i>oneri maggiori (in proporzione) per i distributori più piccoli e non applicabili ai distributori che non hanno al loro interno un organo amministrativo o una funzione di verifica della conformità alle norme.</i>
d) <i>prevedere regimi differenziati di controlli interni a seconda della tipologia di intermediario.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>applicazione del principio di proporzionalità;</i> - <i>responsabilizzazione degli intermediari nelle attività di verifica del rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento Delegato POG e dal presente Regolamento;</i> - <i>maggiore efficacia dei controlli di vigilanza.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>imposizione di ulteriori obblighi non previsti dalla normativa IDD;</i> - <i>disallineamento tra le disposizioni applicabili agli intermediari.</i>

È stata preferita l'opzione d), prevedendo dei presidi di controllo interno differenziati a seconda della tipologia di intermediario. Tale opzione è stata ritenuta coerente con il dettato normativo previsto dal Regolamento Delegato POG e proporzionata sotto il profilo della delimitazione soggettiva, permettendo di responsabilizzare gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lett. d), del CAP nell'attività di verifica del rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento Delegato POG e dal presente regolamento.

Nella scelta dell'applicazione del principio di proporzionalità, con riguardo agli intermediari assicurativi, è stato ritenuto di attribuire, per gli iscritti in sezione D:

- 1) all'organo amministrativo la responsabilità ultima dell'osservanza delle norme sui meccanismi di distribuzione e sulla definizione del mercato effettivo;
- 2) alla funzione di controllo della conformità alle norme il compito di monitorare lo sviluppo e la revisione periodica delle procedure e delle misure adottate per la

distribuzione dei prodotti assicurativi, nonché l'obbligo di redigere una relazione annuale sulle verifiche effettuate.

Per gli altri intermediari, invece, sono previsti obblighi di controllo interno ridotti - in ossequio al principio di proporzionalità - prevedendo, senza prescrivere le modalità, il monitoraggio dei rischi di mancato adempimento agli obblighi POG, l'obbligo di assicurare completezza dei flussi e il compito di evidenziare eventuali criticità.

La scelta di non declinare nello specifico tali obblighi, non differenziandone le modalità applicative in funzione della tipologia di intermediario (es. norme diverse per i broker), garantisce maggiormente la piena flessibilità organizzativa ai fini dell'adempimento degli obblighi di controllo.

5.d. Obbligo di individuazione del mercato di riferimento effettivo e del mercato di riferimento effettivo negativo in capo agli intermediari.

<i>Opzione regolamentare</i>	<i>Principali aspetti positivi</i>	<i>Principali criticità</i>
a) <i>non prevedere nessun obbligo di individuazione del mercato di riferimento effettivo e del mercato di riferimento effettivo negativo in capo agli intermediari.</i>	- <i>nessun onere in capo agli intermediari, che si uniformano al mercato di riferimento e al mercato di riferimento negativo del produttore.</i>	- <i>impossibilità per l'intermediario di modulare il mercato di riferimento e il mercato di riferimento negativo del produttore in base alle caratteristiche della propria clientela di riferimento;</i> - <i>manca di coordinamento con la speculare disciplina prevista in materia da MiFID II, che prevede l'obbligo di individuazione del mercato di riferimento effettivo e del mercato di riferimento effettivo negativo in capo agli intermediari che distribuiscono prodotti finanziari.</i>
b) <i>prevedere l'obbligo di individuazione del mercato di riferimento effettivo e del mercato di riferimento effettivo negativo solo in capo agli intermediari di cui la sezione D del RUI, con specifico riferimento ai</i>	- <i>possibilità per l'intermediario di cui alla sezione D del RUI di modulare il mercato di riferimento e il mercato di riferimento negativo del produttore in base alle caratteristiche della propria clientela di riferimento;</i>	- <i>imposizione di ulteriori obblighi in capo agli intermediari di cui alla sezione D del RUI non previsti specificamente dalla normativa IDD;</i> - <i>disparità di trattamento rispetto agli altri intermediari assicurativi, i quali - ove non destinatari</i>

<p><i>prodotti diversi dagli IBIPs.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>possibilità di far coincidere il mercato di riferimento effettivo e il mercato di riferimento effettivo negativo con il mercato di riferimento e il mercato di riferimento negativo individuati dal produttore, con sgravio di oneri a carico degli intermediari di cui alla sezione D del RUI;</i> - <i>coordinamento con la speculare disciplina prevista in materia da MiFID II, che prevede l'obbligo di individuazione del mercato di riferimento effettivo e del mercato di riferimento effettivo negativo in capo agli intermediari che distribuiscono prodotti finanziari.</i> 	<p><i>del medesimo precetto normativo - non potrebbero modulare il mercato di riferimento e il mercato di riferimento negativo definiti del produttore sulla base della propria clientela di riferimento;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>difficoltà applicative nei casi di collaborazione orizzontale, tenuto conto sia dei casi in cui l'agente/broker ricopra il ruolo di distributore titolare del mandato e l'intermediario iscritto nella sezione D quello di collaboratore, quanto dei casi in cui quest'ultimo sia titolare del mandato ma collabori con intermediari la cui clientela di riferimento sia diversa da quella individuata tramite il target effettivo del primo.</i>
<p><i>c) estendere a tutti gli intermediari l'obbligo di individuazione del mercato di riferimento effettivo e del mercato di riferimento effettivo negativo con riferimento a tutti i prodotti assicurativi (limitando tale obbligo ai prodotti diversi da IBIPs per gli intermediari di cui alla sezione D del RUI).</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>applicazione uniforme a tutti gli intermediari del medesimo obbligo normativo, dando a ciascuno di essi la possibilità di modulare il mercato di riferimento e il mercato di riferimento negativo del produttore in base alle caratteristiche della propria clientela di riferimento;</i> - <i>possibilità di far coincidere il mercato di riferimento effettivo e il mercato di riferimento effettivo negativo con il mercato di riferimento e il mercato di riferimento negativo individuati dal produttore, con sgravio di</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>imposizione di ulteriori obblighi in capo agli intermediari non previsti specificamente dalla normativa IDD.</i>

	<p><i>oneri a carico degli intermediari;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>omogeneità di disciplina tra tutti i prodotti assicurativi;</i> - <i>superamento delle difficoltà applicative in caso di accordi di collaborazione orizzontale tra più intermediari, permettendo a ciascun intermediario parte dell'accordo di definire il proprio mercato di riferimento effettivo e il proprio mercato di riferimento effettivo negativo alla luce della propria clientela di riferimento;</i> - <i>coordinamento con la speculare disciplina prevista in materia da MiFID II, che prevede l'obbligo di individuazione del mercato di riferimento effettivo e del mercato di riferimento effettivo negativo in capo agli intermediari che distribuiscono prodotti finanziari.</i> 	
--	---	--

È stata preferita l'opzione c), prevedendo l'obbligo di individuazione del mercato di riferimento effettivo e del mercato di riferimento effettivo negativo in capo a tutti gli intermediari assicurativi con riferimento a tutti i prodotti assicurativi (limitando tale obbligo ai prodotti diversi da IBIPs per gli intermediari di cui alla sezione D del RUI).

Tale opzione regolamentare supera l'opzione originariamente preferita in sede di pubblica consultazione, con cui veniva limitato tale obbligo ai soli intermediari iscritti alla sezione D del RUI.

Si è ritenuto, in particolare, che l'applicazione uniforme a tutti gli intermediari dell'obbligo normativo in oggetto possa garantire un'omogeneità sotto il profilo soggettivo, superando le possibili disparità di trattamento evidenziate dal mercato in sede di pubblica consultazione. Tale opzione regolamentare permette, altresì, di superare le possibili criticità nei casi di accordi di collaborazione orizzontale e assicura anche un coordinamento nelle condotte di

mercato con la speculare disciplina prevista in materia da MiFID II, che prevede l'obbligo di individuazione del mercato di riferimento effettivo e del mercato di riferimento effettivo negativo in capo agli intermediari che distribuiscono prodotti finanziari.

I possibili eventuali oneri in capo agli intermediari sono bilanciati dalla possibilità, prevista dal testo regolamentare, di far coincidere il mercato di riferimento effettivo e il mercato di riferimento effettivo negativo con il mercato di riferimento e il mercato di riferimento negativo individuati dal produttore.